

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 28 aprile 2021, n. 79

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biogas da digestore anaerobico, di cui alla D.D. 201/2019 della Regione Puglia – Sezione AIA/RIR, in aggiornamento della D.D. 14/2015 di VIA/AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi, avente potenza elettrica pari a 0,800 MWe sito nel Comune di Erchie e San Pancrazio Salentino(BR), denominato Impianto di produzione energia elettrica da Biogas; nonché delle opere elettriche e delle infrastrutture necessarie al corretto funzionamento dell'impianto.

Società: Heracle S.r.l., con sede legale in Eraclea (VE), alla Via Delle Industrie n. 45/A – P.IVA 02824100305 C.F. 02824100305.

Il Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero

- per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia»;
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la società **Heracle S.r.l.**, con sede legale in **Eraclea (VE)**, in **Via delle Industrie n. 45/A**, Cod. Fisc. e P.IVA **02824100305**, nella persona del Sig. **Tecca Diego**, nato a *(omissis)* il *(omissis)* e residente in *(omissis)* in *(omissis)*, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, ha richiesto a questa Regione, in data 11/08/2017, con nota acquisita al prot. n. 2786 del 22/08/2017, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biogas della potenza di 0,800 MWe sito nel Comune di Erchie (BR), denominato **Impianto di produzione energia elettrica da Biogas**.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, effettuata l'istruttoria di rito, con nota prot. n. 3213 del 27/09/2017, ha trasmesso preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione allegata all'istanza. La Società, con nota pec del 24/11/2017 (acquisita al prot. n. 4557 del 28/11/2017) provvedeva al deposito della documentazione integrativa sul portale telematico www.sistema.puglia.it. Dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa emergevano ulteriori anomalie formali; pertanto la Sezione procedente, con nota prot. n. 834 del 23/02/2018, trasmetteva nuova richiesta di integrazione cui la società proponente provvedeva con nota pec del 04/05/2018 (acquisita al prot. n. 1958 del 10/05/2018);
- dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa sono emersi ulteriori anomalie formali; pertanto,, la Sezione procedente, pur non potendo concludere favorevolmente la verifica dei requisiti tecnici a causa del mancato perfezionamento della documentazione ai sensi del punto 2.2 lett. a) e m) della D.G.R. 3029/2010, a seguito dell'esito positivo della sola verifica effettuata della presenza dei requisiti amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato con nota prot. n. 2094 del 17/05/2018 il formale avvio del procedimento. Con la succitata comunicazione la Sezione procedente ha invitato la Società istante a voler a trasmettere la documentazione risultata ancora carente, atteso che la stessa costituiva documentazione minima ai fini della procedibilità dell'istanza (art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 219); cui il Proponente provvedeva con la nota pec del 29/05/2018 (acquisita al prot. n. 2336 del 01/06/2018); informando la Sezione procedente che *".. ENEL ha eseguito la progettazione delle opere di Connessione (cavidotto aereo) e sarà anche esecutrice dei lavori ..."*. Infine, per garantire la completezza formale della documentazione tecnica a corredo dell'istanza la Sezione procedente invitava la Società proponente, prima della Conferenza di Servizi, a voler provvedere al deposito della ulteriore documentazione inerente la S.T.M.G., trasmessa con la pec summenzionata, sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione *"Conferenza di Servizi/Da Integrare"* al fine di renderla disponibile a tutti gli Enti coinvolti nel presente procedimento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione procedente con nota prot. n. 2554 del 11/06/2018, convocava per il giorno 03/07/2018 la prima riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto;

- la riunione si è svolta nella data e sede previste ed è stata aggiornata recependo le richieste del Comune di Erchie, con l'impegno a concedere i tempi necessari alla visualizzazione e valutazione della documentazione presente sul portale e con l'invito rivolto alla Società a fornire le integrazioni richieste nel corso della riunione, anche su formato cartaceo, provvedendo al contestuale deposito della medesima documentazione anche sul portale, ove non già presente. Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 3315 del 23/07/2018 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti;
- successivamente, la Sezione procedente con nota prot. n. 6886 del 19/12/2018 ha trasmesso gli ulteriori pareri, acquisiti agli atti del procedimento della società Heracle S.r.l. e contestualmente ha chiesto di fornire chiarimenti relativamente alla D.D. n. 14 del 10/02/2015 di VIA/AIA, rilasciata dalla provincia di Brindisi, con particolare riferimento alla prescrizione n. 20 che prevederebbe la sottoscrizione di una Convenzione con il comune di Erchie dalla quale sembrava derivare la modifica dei codici CER assentiti con la summenzionata D.D. n. 14/2015, a cui il Proponente non dava riscontro.
- La medesima richiesta è stata reiterata con la ulteriore nota prot. n. 330 del 23/01/2019 con cui contestualmente si chiedeva all'Istante di provvedere alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 03/07/2018 fra gli altri:
 - la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - il Ministero Sviluppo Economico - Sez. U.N.M.I.G., nota pec del 28/05/2018 acquisita al prot. n. 2324 del 31/05/2018;
 - la Regione Puglia - Struttura Tecnica provinciale di Brindisi, prot. n. 10614 del 03/07/2018;
 - la Regione Puglia - Servizio Amministrazione Beni Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 11877 del 21/05/2018;
 - l'ENAC, prot. n. 70693-P del 28/06/2018;
 - l'Anas, prot. n. 0304923 del 07/06/2018;

precisando, come già anticipato nel verbale della riunione della Conferenza di Servizi (trasmesso con nota prot. n. 3315 del 23/07/2018), al fine di agevolare il lavoro istruttorio degli Enti interessati che per difficoltà tecniche non riuscivano ad avere accesso alla piattaforma digitale, di voler trasmettere la documentazione direttamente a chi ne aveva fatto richiesta, con l'obbligo di provvedere al contestuale deposito dei medesimi documenti unitamente alla nota di avvenuta trasmissione sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione "Conferenza di Servizi/da integrare" dandone contestuale comunicazione alla scrivente Sezione;

- la Società istante con nota pec del 29/01/2019 (acquisita al prot. n. 459 del 31/01/2019) ha comunicato di avere provveduto a fornire le integrazioni richieste agli Enti che ne avevano manifestato la necessità, e con riferimento all'invito a volere chiarire i contenuti della Convenzione sottoscritta con il Comune di Erchie in data 04/05/2016, precisava che *"...la modifica dei codici CER non incide sulla struttura dell'impianto; attiene alla fase di esercizio dell'impianto..."* e che, comunque, la Società aveva provveduto a presentare alla Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente in data 21/11/2018 una istanza di conversione dei suddetti codici CER, per la quale la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente, con nota prot. n. 3904 del 04/02/2019 (acquisita al prot. n. 576 del 07/02/2019), trasmetteva la nota di conclusione del procedimento; ed informava inoltre gli interessati di *"... dover adottare il criterio precauzionale rispetto ad una modifica progettuale ..."* non sufficientemente dettagliata e riteneva che il Gestore non aveva *"... dimostrato che la modifica proposta possa essere ritenuta non sostanziale sia ai fini AIA che ai fini VIA ..."*; e concludeva che *"... per la realizzazione e l'esercizio della modifica proposta, è necessario presentare un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e di modifica sostanziale dell'AIA ..."*. In seguito, la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 9550 del 18/03/2019 (acquisita al prot. n. 1370 del 20/03/2019) trasmetteva copia della convenzione sottoscritta fra la società Heracle S.r.l. e il Comune di Erchie;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR, della Regione Puglia, con nota prot. n. 5204 03/05/2019 (acquisita al prot. n. 2041 del 07/05/2019) ha comunicato di aver avviato un procedimento per *"... la modifica*

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ... competente ... (per effetto della legge regionale 18/2012) ..."; e con successiva nota prot. n. 10046 del 12/08/2019 (acquisita al prot. n. 3411 del 13/08/2019), trasmetteva la D.D. n. 201 del 09/08/2019 con cui aggiornava "... per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della installazione Heracle S.r.l. di trattamenti di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, codice IPPC 5.3.b di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ..." con prescrizioni;

- con nota pec del 09/12/2019 (acquisita al prot. n. 5170 del 11/12/2019) dell'Avvocatura Regionale è stato notificato ricorso n. 1544/2019, presentato dalla società Heracle S.r.l. presso il TAR Puglia – Sezione II – Sede di Lecce, avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in merito agli esiti del presente procedimento;
- con nota prot. n. 5523 del 30/12/2019, alla luce delle modifiche introdotte dalla D.D. n. 201 del 09/08/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR, nonché dell'invito rivolto a voler dare riscontro dell'avvenuto rilascio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del parere antincendio, in quanto attività non esclusa, la scrivente Sezione ha invitato la società Heracle S.r.l. ad aggiornare tutta la documentazione progettuale caricata sul portale www.sistema.puglia.it, con particolare riferimento al progetto definitivo dell'iniziativa, come previsto dalla D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero D.P.R. 207/2010 e s.m.i., cui la Società provvedeva con nota pec del 27/01/2020 (acquisita al prot. n. 496 del 28/01/2020). La Sezione ha provveduto nuovamente alla verifica formale della corposa documentazione depositata sul portale telematico, rilevando le medesime anomalie formali rilevate nel corso del procedimento ed inoltre il Proponente provvedeva, senza averne mai dato notizia in precedenza, al deposito del progetto per la realizzazione di un pozzo per usi industriali per il quale aveva ottenuto la relativa autorizzazione; il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi nota prot. n. 10053 del 25/11/2013 rilasciato alla società Gesteco S.p.A. a cui la società Heracle S.r.l. è subentrata; nonché il progetto delle opere di mitigazione;
- la Sezione procedente, pertanto, con nota prot. n. 1492 del 02/03/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ha convocato per il giorno 30/03/2020 la seconda riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto. La seduta, a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure previste nel D.P.C.M. del 09/03/2020 si svolgeva in forma semplificata e asincrona ex art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i.; aggiornata prendendo atto delle prescrizioni, ovvero richieste integrazioni, contenuti nei pareri forniti e allegati al verbale trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 2505 del 30/03/2020;
- nel corso della summenzionata riunione del 30/03/2020 la Sezione procedente ha fornito nuovamente i necessari chiarimenti, al Proponente, sulle modalità che avrebbe dovuto seguire al fine di provvedere al deposito della documentazione progettuale, redatta ai sensi dell'art. 25 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., assorbente di tutte le modifiche adottate per il rispetto delle prescrizioni dettate sia dagli Enti nel corso della precedente riunione della Conferenza di Servizi del 03/07/2018, sia di quanto riportato nella D.D. n. 201 del 09/08/2019 della Regione Puglia – Servizio AIA/RIR con cui ha aggiornato "... per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della installazione Heracle S.r.l. di trattamenti di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, codice IPPC 5.3.b di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ...". Inoltre, sempre nel corso della succitata riunione della Conferenza di Servizi il Servizio AIA/RIR, con nota prot. n. 4036 del 23/03/2020 comunicava che il Servizio VIA/VInCA con D.D. 98 del 09/03/2020, tenuto conto delle n. 2 istanze di Modifica non Sostanziale presentate dalla Società istante, riteneva le stesse "... non assoggettabili a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, non rientrando, ..., nelle categorie di cui ai co. 6 e co. 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ...";
- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 30/04/2020 (acquisita al prot. n. 3241 del 30/04/2020) ha comunicato di aver provveduto al deposito del progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni nell'apposita sezione "Istruttoria – Fase C – Progetto Definitivo Integrato"; per cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali procedeva alla verifica formale della documentazione depositata dalla Società istante sul portale telematico www.sistema.puglia.it, nella sezione "Istruttoria – Fase C – Progetto Definitivo Integrato";

- successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 30/03/2020 sono pervenuti gli ulteriori pareri ovvero richieste di integrazioni:
 - Regione Puglia – Servizio AIA/RIR, prot. n. 6864 del 05/06/2020 (acquisita al prot. n. 3960 del 05/06/2020) con cui trasmette D.D. n. 172 del 21/05/2020;
 - Regione Puglia - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 4529 del 25/05/2020 (acquisita al prot. n. 3850 del 29/05/2020);
 - Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, note prot. n. 3475 del 07/04/2020 (acquisita al prot. n. 2826 del 09/04/2020);
- pertanto, la Sezione procedente con nota prot. n. 4761 del 06/07/2020, ha convocato per il giorno 23/07/2020 la terza riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto; svolta in modalità videoconferenza; aggiornata con l'impegno assunto dalla Società istante ad effettuare "... le comunicazioni previste dalla normativa ambientale in merito al nuovo modello di cogeneratore, cui si fa riferimento nell'elaborato "85RGIB7 – REL.TECNICA COGENERAZIONE" depositato sul portale www.sistema.puglia.it, al Servizio AIA/RIR al fine di acquisire le determinazioni di competenza necessarie ai fini della conclusione del procedimento di A.U. ..."; nonché degli ulteriori pareri acquisiti e allegati al verbale trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 5309 del 27/07/2020;
- la Sezione procedente infine, nel corso della succitata seduta ha ribadito che con l'acquisizione delle determinazioni della Sezione AIA/RIR, e del parere del Servizio Gestione Opere Pubbliche, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali avrebbe proceduto tempestivamente ad effettuare la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;
- successivamente la Società, al fine di dare seguito agli adempimenti concordati, in sede di riunione della Conferenza di Servizi con i soggetti intervenuti alla seduta, con la nota pec del 27/07/2020 (acquisita al prot. n. 5302 del 27/07/2020), ha comunicato al Servizio AIA/RIR della Regione Puglia che "*... il modello di motore presentato nel procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 è lo stesso autorizzato con A.I.A. D.D. n. 14/2015 ...*"; e conseguentemente la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5399 del 31/07/2020 ha invitato il summenzionato Servizio AIA/RIR a voler condurre i necessari approfondimenti tecnici al fine di poter confermare quanto dichiarato dal Proponente in merito alla invarianza delle caratteristiche tecniche del cogeneratore adottato nel presente progetto. Contestualmente il Comune di Erchie con nota prot. n. 8545 del 29/07/2020 (acquisita al prot. n. 5374 del 29/07/2020) reiterava la richiesta, già fatta nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del giorno 23/07/2020, di "*... approfondimento sulla applicabilità all'impianto in progetto, dei nuovi limiti di emissione degli inquinanti di cui al D.Lgs. 183/207, coinvolgendo le Sezioni Regionali competenti (AIA/RIR, Arpa) ...*"; pertanto la Sezione procedente con ulteriori note prot. n. 5527 del 04/08/2020, prot. n. 6327 del 15/09/2020 e prot. n. 6814 del 02/10/2020 ha invitato la competente Sezione AIA/RIR a voler fornire il richiesto contributo tecnico;
- con nota prot. n. 6871 del 05/10/2020 (acquisita al prot. n. 6871 del 05/10/2020) il Servizio AIA/RIR ha comunicato, preliminarmente, che le modifiche assentite con la D.D. n. 201/2019 e D.D. 179/2020 riguardavano esclusivamente "*... la parte del ciclo produttivo legato al compostaggio aerobico, lasciando invariata, come dichiarato dal gestore delle istanze di modifica e relativa documentazione a corredo, la parte del ciclo produttivo legata alla digestione anaerobica e alla produzione di energia elettrica quindi al motore di cogenerazione ...*" già autorizzata con D.D. n. 14/2015 cui bisogna fare riferimento per il modello e le specifiche tecniche del motore di cogenerazione e i valori limite di emissione autorizzati. In particolare con espresso riferimento alla richiesta avanzata dal Comune di Erchie sulla eventuale modifica del modello di cogeneratore adottato dalla Società nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica il Servizio AIA/RIR ha provveduto alla verifica della documentazione progettuale acquisita agli atti, come richiesto dall'Amministrazione comunale, emergeva che la macchia cogenerativa, "*... denominata "ECOMAX 8 BIO®" – nome commerciale del prodotto – e riportata nella "85RGIB7_Rel.*

Tecnica Cogenerazione” (inviata con nota prot. n. 6327 del 15/09/2020 ed acquisita al prot. n. 11564 del 02/10/2020), corrisponde per caratteristiche tecniche, a quanto descritto nell’elaborato “R1_RELAZIONE TECNICA AIA_2020”, prodotta a corredo dell’istanza ex art.29-nonies, autorizzata con DD 179/2020, dove sono riportati i nomi dei singoli componenti (motore Genset di costruzione JENBACHER e post-combustore rigenerativo denominato “CLEAN AIR) della citata macchina ...” e ha preso atto della invarianza sia del modello che delle specifiche tecniche del motore di cogenerazione e i valori limite di emissione rispetto alla D.D. n. 14/0215 della Provincia di Brindisi, come attestato dalla Società istante; fornendo quindi i necessari chiarimenti al Comune di Erchie;

- contestualmente, al fine di dar seguito agli impegni assunti nella terza seduta della Conferenza di Servizi del 23/07/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note prot. n. 6443 del 18/09/2020, prot. n. 6811 del 02/10/2020, prot. n. 7481 del 21/10/2020, ha initato la società Heracle S.r.l. a voler provvedere alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio per le Espropriazioni con la nota prot. n. 12534 del 16/09/2020 (acquisita al prot. n. 6391 del 16/09/2020), cui la società provvedeva con la nota pec del 22/10/2020 (acquisita al prot. n. 7544 del 23/10/2020) allegando anche la richiesta dichiarazione di rispondenza “... *del piano particellare alle effettive esigenze costruttive ...*”. Conseguentemente l’Ufficio per le Espropriazioni con nota prot. n. 14688 del 23/10/2020 (acquisita al prot. n. 7592 del 26/10/2020), vista la documentazione espropriativa acquisita al prot. n. 7453 del 21/10/2020 ha rilevato medesime carenze già evidenziate con la precedente nota prot. n. 12534 del 16/09/2020 riservandosi nuovamente l’espressione del parere a valle dell’ottenimento della documentazione richiesta;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in considerazione della sentenza n. 907 del 11/08/2020 con cui il TAR Puglia – Sezione II - Sede di Lecce, ha accolto il ricorso n. 1544/2019 presentato dalla società Heracle S.r.l. avverso il silenzio serbato dalla regione Puglia sull’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, definitivamente pronunciandosi e ordinando alla Sezione precedente di provvedere in merito all’esito del procedimento, con nota prot. n. 7791 del 03/11/2020 ha inviato, alla Società istante e ai Comuni territorialmente competenti, la “*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Società istante con nota pec del 19/11/2020 (acquisita al prot. n. 8290 del 19/11/2020) ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione del summenzionato avviso su due quotidiani, uno di interesse nazionale e uno di carattere regionale in data 14/11/2020; e contestualmente con nota pec del 30/12/2020 il Comune di Erchie ha trasmesso le attestazioni di avvenuta pubblicazione del medesimo avviso all’albo pretorio, in data 04/11/2020; e con nota pec del 05/11/2020 il Comune di San Pancrazio Salentino ha comunicato l’avvenuta pubblicazione in data 05/11/2020. Successivamente l’Ufficio per le Espropriazioni con nota prot. n. 853 del 19/01/2021 (acquisita al prot. n. 570 del 19/01/2021), vista al ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Società istante in data 18/01/2021, ha rilasciato parere favorevole “... *relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera ...*”.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 115108 del 02/07/2018, con cui ha trasmesso Nulla Osta alla Costruzione, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto aereo in MT per la connessione alla rete Elettrica Nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomasse con potenza nominale 800 kW nel Comune di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR), per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all’osservanza che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentate. Il presente nulla osta è concesso in dipendenza dell’atto di sottoscrizione redatto dalla Heracle S.r.l. e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di San Donà di Piave, in data 15/06/2018 al

n. 1176, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico R.D. n. 1775 del 11/12/1933;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 26/03/2020 (acquisita al prot. n. 2284 del 27/03/2020) con cui ha comunicato che con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 05/02/2020 (acquisita al prot. n. 886 del 10/02/2020) ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;
- la summenzionata verifica si è conclusa con la dichiarazione da parte del tecnico dell'assenza di interferenze con titoli minerari vigenti.

RILEVATO che:

- come previsto dalla comunicazione pec del 26/03/2020 (acquisita al prot. n. 2284 del 27/03/2020) dell'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica "... *assolve gli obblighi di coinvolgimento* ..." dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Pertanto si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 7502 del 21/07/2020, con cui ha comunicato che il Comando non è in grado di prendere visione della documentazione relativa alla conferenza del 23/07/2020 presente sul portale www.sistema.puglia.it.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 27/01/2020 (acquisita al prot. n. 496 del 28/01/2020) ha trasmesso il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi nota prot. n. 10053 del 25/11/2013 rilasciato alla società Gesteco S.p.A. a cui la società Heracle S.r.l. è subentrata;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con la nota prot. n. 10053 del 25/11/2013, succitata, ha comunicato che il progetto in oggetto era conforme alle norme di prevenzione incendi.

RILEVATO che:

la Regione Puglia – Servizio AIA/RIR con D.D. n. 201 del 09/08/2019 ha aggiornato, per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della installazione "Heracle S.r.l." di trattamento di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, codice IPPC 5. 3.b di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, ubicata in Erchie (BR) in zona P.I.P., sulla base, fra l'altro, della dimostrazione fornita dall'Istante di invarianza dell'assetto impiantistico, del quadro emissivo e delle potenzialità annuale rispetto all'AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi.

Pertanto, si ritiene il permanere delle valutazioni, e il conseguente esito, condotte dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

- Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali , Personale ed Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 5213 del 09/03/2020 ha comunicato che, dall'esame della documentazione disponibile sul portale non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio per le quali è competente questo ufficio, pertanto, ha comunicato la propria non competenza nel procedimento di cui all'oggetto.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nota prot. 5573 del 23/07/2020, con cui ha rilasciato Determinazione Dirigenziale n. 97 del 17/07/2020, parere favorevole di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.91 c.1 delle NTA del PPTR alla società Heracle S.r.l., per la costruzione di un tronco di linea elettrica area MT a 20 kV in cavo per la connessione Impianto Cogenerazione HERACLE SRL, in catasto al Fg. 34, part. 60, 58, 105, 64, 56, 180, 62, 40, 97, 38,

237, 151, in agro di Erchie (BR) località Mass. Argentone snc. a condizione che:

- l'attraversamento della SS7 Ter sia interrato;
- il cavidotto non interessi in alcun modo l'ulteriore contesto paesaggistico – "Formazioni arbustive in evoluzione naturale".

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR, nota prot. n. 9255 del 31/07/2020, ha fatto presente che questo Servizio ha autorizzato due aggiornamenti per modifica dell'autorizzazione di cui alla D.D. n.14/2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, rispettivamente con D.D. n. 201/2019 e con D.D. n. 172/2020, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 18/2012. In entrambe le citate Determine Dirigenziali regionali l'oggetto della modifica ha riguardato esclusivamente la parte del ciclo produttivo legato a compostaggio aerobico, essendo, su dichiarazione del Gestore, rimasta invariata la parte del ciclo produttivo legata alla digestione anaerobica e alla produzione di energia elettrica, quindi al motore di cogenerazione già autorizzato. Pertanto, ai fini AIA, si precisa che per quanto attiene il modello e le specifiche tecniche del motore di cogenerazione e i valori limite di emissione autorizzati bisogna fare riferimento alla D.D. n. 14/2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi.

- Determina A.I.A. n. 201 del 09/08/2019, trasmessa con nota n. 10046 del 12/08/2019, con la quale la Regione Puglia - Servizio AIA/RIR, letta e fatta propria la relazione in atti e in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri acquisiti; attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con la finalità di attuazione/ottemperanza a prescrizione già impartita con l'AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015; attesa la dimostrazione fornita dal Gestore di invarianza dell'assetto impiantistico, del quadro emissivo e delle potenzialità annuale rispetto all'AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015; Determina di aggiornare, per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della installazione "Heracle S.r.l." di trattamento di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, codice IPPC 5.3.b di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ubicata in Erchie (BR) in zona P.I.P., stabilendo che:

1. viene autorizzato il progetto di modifica dell'installazione, per attuazione di obblighi/prescrizioni impartite con l'AIA già rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015;
2. per effetto della presente modifica l'allegato 1 dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015 della Provincia di Brindisi viene così modificato:

TIPOLOGIA	CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' MAX (t/anno)
FORSU	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	60.000
	200302	rifiuti de mercati	
LEGNO	020103	scarti di tessuti vegetali (agricoltura, selvicoltura, caccia e pesca)	30.000
	30101	scarti di corteccia e sughero	
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
	150103	imballaggi in legno	
	200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
	200201	rifiuti biodegradabili (giardini e parchi, inclusi cimiteri)	
SCARTI AGRICOLI/ALIMENT.	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (preparazione e trattamento frutta, verdura, cereali, oli, ecc.)	10.000
	020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (industria lattiera-casearia)	
	020701	rifiuti di prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (produzione di bevande alcoliche e analcoliche)	
	020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
	020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (produzione bevande alcoliche e analcoliche)	
ALTRI RIFIUTI	020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca)	5.000
	120102	scarti di tessuti animali	
	020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	
	020601		
	030311	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione (industria dolciaria e panificazione)	
	100101	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 01 (produzione e lavorazione polpa, carta e cartone)	
	100102	ceneri leggere di carbone (centrali termiche ed altri impianti termici - tranne 19)	
	100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato (centrali termiche ed altri impianti termici - tranne 19)	
	150101	imballaggi in carta e cartone	
	200101	carta e cartone (da raccolta differenziata tranne 15 01)	
	200125	oli e grassi commestibili	

CAPACITA' DI STOCCAGGIO MASSIMA:

- **360 t FORSU** nelle vasche di scarico all'inizio del processo di lavorazione
 - **1500 t rifiuti e scarti vegetali stoccati sotto tettoia prima della triturazione**
 - **compost fuori specifica: da gestire come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 152/06**
 - **4.000 m3 compost da avviare al riutilizzo**
3. L'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
 4. Il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, non modificate dal presente provvedimento;
 5. Il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenienti nel procedimento;
 6. Per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e s.m.i.
 7. Il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarante compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
- Con nota prot. n. 6864 del 05/06/2020, la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR, trasmette/notifica la Determina Dirigenziale n. 172 del 21/05/2020, con la quale, letta e fatta propria la relazione in atti e in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri acquisiti; ha atteso la caratteristica della modifica AIA proposta dal Gestore; attese le dichiarazioni e le dimostrazioni fornite dal Gestore in merito all'invarianza delle fasi salienti del ciclo produttivo, del quadro emissivo e della potenzialità annuale rispetto all'AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015, come aggiornata per modificata con Determina Dirigenziale n. 201 del 9 agosto 2019 rilasciata dalla Regione Puglia; ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della D.G.R. n. 648/2011 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali, di tutti i contributi e le osservazioni espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, determina di aggiornare, per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015 dalla Provincia di Brindisi, come aggiornata per modifica con Determina Dirigenziale n. 201 del 9 agosto 2019 rilasciata dalla Regione Puglia, per l'esercizio della installazione di trattamento di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, gestita dalla società "Heracle S.r.l.", codice IPPC 5.3.b di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ubicata in zona P.I.P., nel comune di Erchie (BR), stabilendo che:
1. viene autorizzato il progetto di modifica dell'installazione, comprendente:
 - compartimentazione del settore di compostaggio e dell'area di maturazione, attraverso la messa in opera di setti in c.a. per separare ogni corsia di compostaggio e maturazione da quelle adiacenti, per una migliore gestione dei flussi di miscela in trattamento attraverso una separazione fisica dei flussi;
 - attraversamento delle aie di maturazione con pavimento insufflato e n. 10 ventilatori di mandata ed aspirazione dell'aria, oltre che da portoni a chiusura ermetica dei vari settori;
 - adeguamento della rete di captazione delle arie di processo, senza variazione dei presidi ambientali (biofiltri) e del quadro emissivo già autorizzati;

- adeguamento della rete di collettamento delle acque di processo, senza variazione dell'impianto di trattamento e del recapito finale già autorizzati.
- 2. L'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
- 3. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, aggiornata per modifica con Determina Dirigenziale n. 201 del 9 agosto 2019 rilasciata dalla Regione Puglia, non modificate dal presente provvedimento;
- 4. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
- 5. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 *"Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"* e s.m.i.";
- 6. il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio V.I.A./V.Inc.A., nota prot. n. 4003 del 20/03/2020, con cui notifica/trasmette Determinazione Dirigenziale n. 98 del 09/03/2020 con la quale ha determinato che gli interventi, come descritti nella documentazione acquisita agli atti del procedimento, facenti parte del presente provvedimento, non debbano essere assoggettati a Verifica di Assoggettabilità a VIA, a VIA, non rientrando nelle categorie di cui ai co. 6 e co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a condizione che:
 - siano rispettate le indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva;
 - il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto agli Enti ed Autorità competenti a vario titolo coinvolti.
 Il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio AIA/RIR ed al Servizio V.I.A./V.Inc.A. della Regione Puglia per la verifica di coerenza con quanto valutato da ARPA Puglia.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione lavori Pubblici - Struttura Tecnica LL.PP., prot. n. 9794 del 17/07/2020, con cui ha comunicato che, questo Ufficio si è già espresso per quanto di propria competenza; nota prot. n. 8776 del 24/06/2020, con cui preso atto della documentazione depositata sul portale Sistema Puglia si fa presente che non si rilevano profili propri di competenza di Autorità Idraulica.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione lavori Pubblici - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 14688 del 23/10/2020, con cui si riserva di esprimere parere relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, previo adeguamento alle prescrizioni di seguito riportate:
 - redazione di apposita relazione di stima di determinazione delle relative indennità unitarie che, a seguito dell'intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 327/2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07/06/2011, depositata il 10/06/2011, dovranno essere stimate nel rispetto della sentenza medesima;
 - piano particellare catastale di dettaglio, non di sintesi come trasmesso, idoneo a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o

occupazione temporanea), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa, con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale.

Resta inteso che lo scrivente Ufficio non provvederà all'emanazione dei provvedimenti successivi in assenza degli adempimenti e delle attestazioni richieste. Si precisa, altresì, che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive, come qui definite è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando esclusa ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate. Restano, altresì, in capo alla ditta Proponente gli oneri risarcitori di qualunque genere che dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie.

In riferimento a suddetto parere di si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che:

- con Sentenza n. 907/2020 il TAR Puglia – Sezione II Sede di Lecce ha accolto il ricorso n. 1544/2019 della società Heracle S.r.l. sul silenzio serbato dalla Regione Puglia e per l'effetto ha ordinato alla Sezione procedente di provvedere alla conclusione del procedimento.
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 7791 del 03/11/2020 inviava, alla Società istante e ai Comuni territorialmente competenti, la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

RILEVATO che:

- la società Heracle S.r.l. in data 1801/2021 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio per le Espropriazioni con la nota prot. n. 14688 del 23/10/2020 (acquisita al prot. n. 7592 del 26/10/2020); Pertanto la Regione Puglia – Ufficio per le espropriazioni, con nota prot. n. 853 del 19/01/2021 (acquisita al prot. n. 570 del 19/01/2020), in considerazione della documentazione integrativa trasmessa dalla Società istante succitata, ha rilasciato parere favorevole *“... relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera ...”*.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 4529 del 28/05/2020, con cui evidenziato che in merito al procedimento autorizzativo in oggetto il Servizio scrivente rilascia attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 c. 2 della L.R. 7/98, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Erchie (BR) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n.332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., ha attestato che l'agro di Erchie (BR), alla data del Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, datato 1° giugno 1938, risultava di non indole demaniale.
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n.3475 del 07/04/2020, ha espresso parere favorevole, a condizione che vengano recepite le indicazioni seguenti, ossia:
 1. Le acque di seconda pioggia siano convogliate e sottoposte a trattamento, separato rispetto alle acque di prima pioggia, prima di essere scaricate o riutilizzate;
 2. Lo scarico delle acque di seconda pioggia si autorizzato e monitorato attraverso pozzetto di campionamento;
 3. La pavimentazione delle aree esterne sia completamente impermeabile;
 4. Siano evitati accidentali sversamenti di sostanze inquinanti in aree non compartimentate idraulicamente che possano determinare il rischio di infiltrazioni nel sottosuolo delle stesse;
 5. L'estrazione di acque dal sottosuolo sia sottoposta alle limitazioni rinvenienti dall'applicazione delle misure M 2.12 .

Si invita pertanto il proponente ad adeguare la progettazione alle osservazioni su riportate, al fine di rendere l'intervento compatibile con il Piano di Tutela della Acque.

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale, prot. n. 28897 del 15/07/2020 con cui conferma parere espresso precedentemente; nota prot. 37748 del 28/06/2018 (trasmessa a mezzo pec in data 02/07/2018) con cui ha comunicato che in relazione all'oggetto questo Servizio è competente in materia di svellimento di alberi di ulivo, interventi di taglio boschivo di piante isolate o filari di piante di interesse forestale, vincolo idrogeologico; pertanto, qualora di rendessero necessari nel corso di realizzazione delle opere relative, occorrerà preliminarmente acquisirne l'autorizzazione. Si evidenzia inoltre, che qualora per le aree interessate all'intervento, risultano in essere opere fisse realizzate con contributi pubblici ai sensi di bandi regionali POR 2000/2006, PSR 2007/2013 e OCM vino, e non siano ancora trascorsi 10 anni dall'accertamento di regolare esecuzione delle opere, le stesse non possono essere distolte dalla loro destinazione d'uso.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia, prot. n. 6093 del 19/03/2020, con cui conferma quanto già esposto con nota prot. n. 7241 del 04/07/2018 in relazione al medesimo progetto. Con nota prot. n. 7241 del 04/07/2018 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha comunicato che dall'esame degli elaborati e degli Strati Informativi depositata sul portale www.sistema.puglia.it si rileva che il progetto prevede:
 - la realizzazione di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, per una potenza complessiva di 0,800 MWe, in territorio comunale di Erchie, su terreni censiti al N.T.C. del medesimo comune al F. 34, P.IIe 135, 136, 137, 138, 139, 145 (parte), 152, 154, 155, 156;
 - la realizzazione di una cabina di consegna interna all'area di impianto e di una linea elettrica MT a 20 kV in cavo aereo, avente lunghezza pari a circa 4 Km, per la connessione in antenna dell'impianto di cogenerazione alla rete pubblica esistente in territorio comunale di San Pancrazio Salentino.Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di intervento con le perimetrazioni del Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30/11/2015, aggiornate al 15/03/2017 e con la cartografia I.G.M.I in scala 1.25000, si rileva che le stesse non sono interessate da aree soggette alla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.A.I..
- Arpa Puglia - DAP di Brindisi, prot. n. 0045253-32 del 17/07/2020, con cui premesso che Arpa Puglia per il procedimento in oggetto ha già espresso il parere di competenza con nota prot. 17620 del 19/03/2020 per la Conferenza di Servizi convocata per il giorno 30/03/2020 ed esaminata la documentazione integrativa messa a disposizione da parte del proponente e scaricabile dal portale sistema puglia alla sezione Autorizzazione Unica, in riferimento a quanto indicato in oggetto, esprime parere favorevole.
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 3737 del 29/06/2018, con cui ha rilevato che le opere di connessione dell'impianto in progetto, interferiscono con le condotte dell'impianto irriguo collettivo "Irrigazione Salento – 1 lotto" posto nei territori di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR). Per detti attraversamenti esprime parere di massima favorevole a condizione che:
 - - la Società proponente faccia richiesta del rilascio dell'autorizzazione, come previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia, a questo Consorzio con invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli attraversamenti e degli altri documenti previsti in detto Regolamento Regionale, nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione. Per quanto sopra non autorizza in alcun modo l'esecuzione de lavori di posa dell'elettrodotto da realizzare a servizio dell'impianto in oggetto.
- Provincia di Brindisi - Direzione Area 4 - Settore Ecologia, nota prot. n. 1187 del 15/01/2020, con cui ha comunicato il differimento dell'efficacia del provvedimento di VIA/AIA n. 14 del 10/02/2015; e nota prot. n. 8516 del 20/03/2020, con cui comunica che il progetto in questione è stato valutato già nell'ambito del procedimento di VIA/AIA conclusosi con il procedimento n. 14 del 10/02/2015. Si ricorda che tale provvedimento era stato rilasciato alla società Gesteco S.p.A a cui è subentrata la società Heracle S.r.l. con Provvedimento Dirigenziale n. 28 del 17/03/2016.

- Determinazione dirigenziale n. 28 del 17/03/2016, con la quale la Provincia di Brindisi, ha autorizzato la voltura del giudizio positivo la voltura del giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di compostaggio in zona P.I.P. nel comune di Erchie, rilasciato con provvedimento n. 14 del 10/02/2015, dalla società Gesteco S.p.A. alla società Heracle S.r.l. avente sede legale in via delle Industrie 45/A – I – 30020 Eraclea (VE) il cui legale rappresentante è sig. Diego Tecce, nato a (*omissis*) il (*omissis*) e contestualmente la voltura dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.3 b) dell'allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno mediante trattamento biologico a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione e i requisiti di esercizio previsti in progetto e le prescrizioni di cui al richiamato provvedimento n. 14 del 10/02/2015 con annessi allegati.

- Determinazione dirigenziale n. 14 del 10/02/2015, con la quale la Provincia di Brindisi, visti i pareri espressi dagli Enti coinvolti, considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter c. 7 della Legge n. 241/90, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentante; esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di compostaggio in zona P.I.P. nel comune di Erchie, proposto dal sig. Graziano Luci, nato a (*omissis*) il (*omissis*), in qualità di legale rappresentante della società Gesteco Spa, avente sede legale in Povoletto (UD) – fraz. Grions del Torre, Via Pramollo 6, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, e contestualmente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.3 b) dell'allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno mediante trattamento biologico a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione e i requisiti di esercizio previsti in progetto e le prescrizioni riportate di seguito:

1. il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile trattare nell'impianto è pari a 80.000 tonnellate annue e la tipologia di rifiuti ammessi, identificati da codice C.E.R., unitamente al dettaglio dei quantitativi massimi in tonnellate annue per ogni classe omogenea è stabilito nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;
2. in ogni caso i rifiuti ammessi all'impianto devono avere caratteristiche tali da risultare compatibili con il processo di compostaggio e da non pregiudicare l'uso del compost/ammendante ottenuto secondo le norme vigenti in materia;
3. le operazioni ammesse su tutti i rifiuti di cui all'allegato 1 sono quelle identificate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai punti R3, R12 e R13;
4. sono inoltre autorizzate le operazioni R1 solo con riferimento al biogas prodotto nello stesso impianto, e l'operazione D8 di cui all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. esclusivamente sui sovralli e sugli scarti del processo non recuperabili;
5. nello stabilimento non possono essere stoccati pi. di 360 t di fanghi e FORSU nelle vasche di scarico all'inizio del processo di lavorazione e 1500 t di rifiuti e scarti vegetali sotto tettoia prima della triturazione e un quantitativo massimo di compost da avviare al riutilizzo di 4.000 m3, salvo diversa determinazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
6. la qualità del compost in uscita dall'impianto dovrà essere verificata, secondo la tempistica minima stabilita nell'allegato PMeC, nel rispetto delle condizioni definite dal D.Lgs. n. 75 del 29/04/2010; qualora dalle analisi condotte non dovesse rispondere ai requisiti minimi previsti per il suo utilizzo quale fertilizzante sarà smaltito come rifiuto o ulteriormente raffinato;
7. l'eventuale compost fuori specifica da smaltire come rifiuto dovrà essere gestito in regime di deposito temporaneo come previsto dall'art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dovrà essere stoccate in aree appositamente individuate e contraddistinte con specifica cartellonistica;
8. in ogni caso il fertilizzante prodotto non dovrà avere caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente;
9. qualora dalle analisi sul compost o dal monitoraggio degli indici di prestazione dell'impianto si

- dovesse evincere un'insufficienza impiantistica che precluda la possibilità di raggiungere gli standard minimi previsti dal D.Lgs 75 del 29/04/2010 per l'utilizzo del compost quale fertilizzante, il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente un progetto di riqualificazione impiantistica che consenta di raggiungere tali standard;
10. lungo il perimetro dell'impianto deve essere realizzata una fascia arborea ad alto fusto utilizzando essenze tipiche locali, da mantenere integra nel tempo provvedendo alla manutenzione del verde ed alla sostituzione delle fallanze;
 11. dovranno essere rispettate tutte le condizioni stabilite nel parere di conformità antincendio, di cui alla nota prot. n. 10053 del 25/11/2013, rilasciato alla società proponente dal Comando Pr.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con particolare riferimento alla necessità di presentare, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività la S.C.I.A., completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli propedeutici al rilascio del CPI;
 12. dopo la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere condotto un nuovo rilievo fonometrico, e relativa campagna di monitoraggio dell'impatto acustico, da confrontarsi con i risultati ottenuti in fase progettuale, trasmettendo le risultanze al Dipartimento ARPA di Brindisi e alla Provincia di Brindisi, da ripetersi regolarmente con la frequenza prevista nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2);
 13. la società dovrà rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di adeguate schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi o di isolamento delle unità e fasi lavorative caratterizzate da produzione di elevati livelli di emissione acustica;
 14. il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici a servizio delle lavorazioni e intervenire prontamente qualora il deterioramento di impianti e/o la rottura di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla sostituzione degli stessi quando necessario;
 15. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore deve presentare idonee garanzie finanziarie, in uno dei modi previsti dalle norme applicabili, atte a coprire i costi per la rimozione della quantità massima di rifiuti che è possibile stoccare all'interno dell'impianto, lo smantellamento dello stesso e il ripristino ambientale del sito, nonché per la realizzazione di indagine ambientale per la verifica di eventuale stato di contaminazione delle diverse matrici ambientali, con importo pari ad euro 400.000,00 (euro quattrocentomila); tali garanzie dovranno avere una durata almeno pari a quella dell'autorizzazione integrata ambientale, con possibilità di escussione del premio fino a due anni dopo la scadenza dei termini di autorizzazione;
 16. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nella documentazione prodotta agli atti le cui voci di spesa sono riportati nell'elaborato R2.2 "Stima dei costi di decommissioning dell'impianto a fine esercizio", previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica resta l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo V "Bonifica di siti contaminati", in capo al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato di eseguire specifico Piano di caratterizzazione delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti nonché di realizzare le eventuali operazioni di bonifica;
 17. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà presentare idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto di rimboschimento di cui al documento R2.1/AIA, sull'area di 20.000 mq gi. individuata, con specie arboree ed arbustive autoctone (leccio, olivo, mirto, perastro, lentisco, cisto, rosmarino, corniolo, fillirea, terebinto, ginestra), attuato quale mitigazione degli impatti emissivi dell'impianto, oltre che quale compensazione ambientale dell'impatto sull'ulteriore contesto di cui alle componenti botanico/vegetazionali del PPTR adottato dalla Regione Puglia;
 18. l'attività di combustione del biogas da rifiuti dovrà essere autorizzata con procedimento di

- autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. secondo quanto previsto dal D.M. 10/09/2010 al punto 10.3 e dalla L.R. 25/2012;
19. per garantire la coerenza del progetto in esame al PRGRU, senza compromettere l'interesse della pubblica amministrazione a realizzare gli impianti di iniziativa pubblica previsti nella programmazione regionale di settore già approvata, garantendo i flussi minimi necessari per la sostenibilità tecnica ed economica di tali interventi pubblici, a far data dall'entrata in esercizio degli impianti di titolarità pubblica, il Gestore non potrà trattare FORSU proveniente dai comuni della provincia di Brindisi, salvo diversa programmazione dell'OGA;
20. prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto il Gestore dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Erchie per regolare i rapporti tra Ente e Società, come da parere rilasciato dal Sindaco nella Conferenza di Servizi del 08/05/2013;
21. trenta giorni prima dell'avvio dell'impianto il Gestore dovrà trasmettere tutta la documentazione prescritta nel presente provvedimento, unitamente agli atti di collaudo e ad un dettagliato cronoprogramma delle fasi di avvio dell'impianto, per consentire le necessarie verifiche da parte dell'Autorità Competente;

Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

22. relativamente alle emissioni atmosferiche dovranno essere rispettati i valori limite di emissione di cui alla seguente tabella, e relative frequenze di autocontrollo:

punto di emissione	parametri	VLE mg/Nm ³	frequenza
EC1 punti di emissione da combustione del biogas nel motore	polveri totali	10	Auto controllo semestrale
	CO	500	
	TOC*	150	
	SOx come SO2	50	
	NOx come NO2	450	
	NH3	5	
	HCl	10	
	HF	2	
	diossine	0.1 ng/ Nm3	
	IPA	0.1 µg/Nm3	
	metalli pesanti	1 mg/Nm3	
formaldeide	20	Auto controllo mensile per il primo anno, poi trimestrale	
ED1, ED2 emissioni da biofiltro	NH3		5
	H2S		3
	TOC		10
	U.O.		300
	sos. odorigene liv.olf. ≤ 0,		5 ppm
	sos. odorigene liv.olf. ≤ 0,01 ppm		20 ppm
	COV metanici e non	entro il TOC	
Torcia EC2	Caratterizzazione del biogas inviato in torcia		annuale

23. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà comunicare quale trattamento ha previsto per conseguire il limite fissato per gli SOx (50 mg/Nm3) atteso che, nella documentazione progettuale, viene ipotizzato il trattamento del biogas, prima della combustione, con filtro a carboni attivi o alternativamente con scrubber;
24. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto sarà data evidenza all'Autorità competente dell'avvenuta installazione sulla torcia di emergenza dei sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
25. la torcia è da considerarsi un sistema di emergenza da utilizzare solamente nei casi di fermo del cogeneratore;
26. si stabilisce una frequenza per il monitoraggio delle emissioni dai biofiltri mensile per il primo anno di funzionamento dell'impianto, per testarne l'efficienza; dal secondo anno in poi la frequenza potrà essere trimestrale;
27. il monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse lungo il perimetro esterno all'impianto, da condursi con le modalità indicate da ARPA Puglia nei 4 punti individuati nella tavola 12/A allegata al PMeC, la

- cui ubicazione dovrà comunque essere verificata in campo con la stessa ARPA, dovè prevedere una campagna di misura da condursi prima della messa in esercizio dell'impianto;
28. il monitoraggio di cui al punto precedente sar. condotto anche su un ulteriore sito di misura, da considerarsi "di fondo", da posizionare ad almeno 500 m dall'impianto;
 29. le cadenze temporali dei monitoraggi di cui ai punti 21 e 22 saranno le stesse previste per gli autocontrolli sui biofiltri;
 30. il Gestore dovrà inoltre concordare con il DAP Brindisi di ARPA Puglia, preventivamente alla sua installazione, l'ubicazione della prevista centralina meteo climatica;
 31. il materiale biofiltrante a presidio delle emissioni ED1 ed ED2 dovrà essere sostituito con le frequenze previste in progetto avendo cura di assicurare sempre il funzionamento di almeno uno dei due biofiltri;
 32. deve essere assicurato l'abbattimento dell'odore negli ambienti chiusi ad una concentrazione di almeno 300 OU/m³;
 33. dovranno essere accessibili, a norma di sicurezza e secondo le norme vigenti, agli organi di controllo i punti di campionamento delle emissioni convogliate che devono essere gli stessi utilizzati nelle attività di autocontrollo (motore e torcia);
 34. i residui prodotti dai sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera nonchè eventuali altri possibili rifiuti prodotti dall'insediamento dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06;
 35. il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive, e assicurare che le serrande della camera di compensazione si aprano alternativamente verso l'esterno e l'interno del capannone per evitare fuoriuscite di odori nella fase di ingresso degli automezzi;
 36. tutti gli stoccaggi di materiale putrescibile dovranno avvenire al chiuso, essendo consentito stoccare sotto tettoia solo le frazioni merceologiche corrispondenti a legno e sfalci di vegetazione;
- Prescrizioni relative agli scarichi idrici*
37. gli scarichi idrici Si1 e Si2 dovranno rispettare i valori limite di emissione di cui alla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 38. in particolare le acque provenienti dall'impianto di depurazione, prima di attivare lo scarico (Si1), saranno accumulate nell'apposita vasca di 50 m³ prevista in progetto, analizzate al fine di verificare il rispetto dei parametri di cui alla tab. 4. con particolare riferimento a quelli per i quali è previsto il divieto assoluto di scarico sul suolo (metalli, idrocarburi, ecc.) e soltanto a verifica effettuata scaricate in rete di sub-irrigazione;
 39. qualora i parametri di cui al punto precedente non dovessero essere rispettati le acque dovranno essere gestite come rifiuto;
 40. gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell'ambito dell'attività di autocontrollo, dovranno essere riportati entro le 24 (ventiquattro) ore dalla determinazione, su apposito Registro (unico per emissioni in atmosfera e scarichi idrici) da tenersi presso gli impianti, regolarmente vidimato dalla Provincia di Brindisi, da esibire su richiesta dei competenti organi di controllo e sul quale dovranno essere riportate anche le specifiche annotazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè eventuali anomalie e fermate degli impianti. Tutta la documentazione relativa alle annotazioni riportate sul Registro, dovrà essere tenuta accuratamente allegata allo stesso;
 41. dovrà essere garantita l'accessibilità per il campionamento delle acque reflue depurate, da parte dell'autorità competente per il controllo, che dovrà essere effettuato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione delle acque reflue, prima dello scarico (Si1), eseguendo con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti; i pozzetti di campionamento dovranno avere un unico ingresso ed un'unica uscita e non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;
 42. dovrà essere evitata assolutamente la diluizione degli scarichi con acque appositamente convogliate, per rientrare nei limiti di accettabilità;

43. il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli del proprio prelievo idrico e delle proprie emissioni in acqua con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2);
44. il Gestore dovrà effettuare idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui, al fine di garantire un efficiente funzionamento dell'impianto e garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad essi connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 Parte III, senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
45. il gestore deve rispettare tutte le disposizioni dettate dal R.R. n. 26/2013, con particolare riferimento all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge ed in relazione al divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;
46. deve essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
47. il gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e dall'impianto di depurazione chimico-fisico secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
48. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non dovrà essere stoccato alcun tipo di rifiuto né di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente attraverso le acque meteoriche stesse;
49. sarà necessario evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica;

Prescrizioni relative alla gestione dell'impianto

50. il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione e l'efficienza di tutte le strutture e i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (vasche di lavorazione, depositi di materie prime e rifiuti, serbatoi dell'impianto di depurazione acque, etc.) onde evitare contaminazioni del suolo, mantenendo inoltre sempre vuoti i relativi bacini di contenimento;
51. tutte le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
52. la società dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;
53. tutti gli stoccaggi di rifiuti devono avvenire negli spazi indicati, per ogni diversa tipologia di rifiuti, nella planimetria "tav. 10A" allegata al Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 2) e devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori;
54. lo stoccaggio dei rifiuti allo stato polverulento o che possono dar luogo a trasporto eolico delle polveri, deve avvenire all'interno di cassoni coperti, big bags o contenitori chiusi;
55. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione, e deve essere dato adempimento agli obblighi di iscrizione al SISTRI;
56. i formulari di identificazione dei rifiuti dovranno essere compilati anche per i rifiuti prodotti presso l'impianto e a loro volta avviati allo smaltimento finale o al recupero;
57. i rifiuti per i quali l'impianto è autorizzato alla gestione potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque sempre accompagnati dall'apposito formulario per la identificazione secondo le modalità stabilite dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006;
58. al fine di valutare la produzione, nonché la destinazione del materiale in uscita dall'impianto di compostaggio, deve essere compilato apposito registro riportante i dati relativi ai quantitativi, alla classificazione (ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato verde,

ammendante compostato misto, ammendante torboso composto, compost), al destinatario e/o luogo di destinazione/riutilizzo dello stesso;

59. i trattamenti di recupero, compresi quelli di triturazione e vagliatura devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori, con i sistemi di abbattimento delle emissioni in esercizio e con il rispetto di tutte le condizioni imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare dal titolo III di tale decreto, ovvero quello relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
 60. i tempi di stoccaggio massimo della FORSU e dei fanghi nelle vasche di ricezione, tenendo conto di quanto previsto dalle già richiamate BAT di settore, non potrà superare i 4 giorni;
 61. dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi appropriati;
 62. il gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive dall'evento), in modo scritto all'Autorità Competente e ad ARPA Puglia particolari circostanze quali incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento; nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e ripristinare, nel più breve tempo possibile, la situazione autorizzata;
 63. il gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Erchie e ad ARPA Puglia, entro il 30/04, una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'installazione nel tempo, valutando sinteticamente il posizionamento rispetto alle MTD;
 - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale;
 64. gli oneri per le attività di controllo ordinario sono a carico del Gestore e saranno determinati secondo quanto stabilito nel Tariffario Regionale (Del. di G. R. 829 del 02/07/02, pubblicata sul BURP n. 98 del 31/07/02); il pagamento da parte del Gestore degli oneri di ispezione dell'Organo di Controllo è da intendersi quale adempimento a prescrizione AIA;
 65. il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 66. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo;
 67. il Gestore è tenuto a comunicare a questo Ufficio ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è rilasciata la autorizzazione integrata ambientale e richiedere nuova autorizzazione, ogni qualvolta sussistano modifiche dell'assetto societario, di destinazione d'uso dei luoghi, qualora vengono apportati ampliamenti, modifiche o ristrutturazioni all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni già autorizzate o di trasferimento degli impianti stessi;
 68. tutte le comunicazioni verso gli Enti e l'Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica certificata;
 69. il presente provvedimento è soggetto a sospensione previa diffida, nonché ad eventuale revoca ai sensi e nei modi di cui al c. 13 dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/2006;
 70. la presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e in particolare quando vengono a mancare o a scadere le garanzie finanziarie previste.
- Comune di Erchie, nota prot. n. 829 del 23/07/2020, con cui trasmette Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2020 con la quale esprime parere non favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto

in oggetto in quanto, come riportato nella suddetta Deliberazione Consiglio Comunale, "... tutti i valori degli inquinanti ... risultano superiori alle soglie previste dalla legge ..." ovvero dal D.Lgs. 183/2017.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la terza riunione della Conferenza di Servizi, del 23/07/2020, è stata aggiornata con l'impegno assunto dalla società Heracle S.r.l. ad effettuare le previste comunicazioni ex D.Lgs. 152/2006 con riferimento al nuovo modello di cogeneratore riportato nell'elaborato "85RGIB7 – REL.TECNICA COGENERAZIONE" depositato sul portale www.sistema.puglia.it, al Servizio AIA/RIR al fine di acquisire le determinazioni di competenza necessarie ai fini della conclusione del procedimento di A.U.;
- il Comune di Erchie con nota prot. n. 8545 del 29/07/2020 (acquisita al prot. n. 5374 del 29/07/2020) ha richiesto alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di voler condurre un approfondimento sull'applicabilità, all'impianto in progetto, dei nuovi limiti di emissione degli inquinanti di cui al D.Lgs. 183/2017;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5527 del 04/08/2020, in riscontro alla comunicazione succitata, ha provveduto ad inoltrare la richiesta di approfondimento tecnico inerente il modello di cogeneratore adottato dal Proponente nonché dei limiti emissivi da esso prodotti/rispettati, alla competente Autorità Ambientale.

RILEVATO che:

- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 27/07/2020 (acquisita al prot. n. 5302 del 27/07/2020) ha trasmesso al Servizio AIA/RIR la "... comunicazione in ottemperanza delle richieste nella seduta della Conferenza di Servizi del 23/07/2020 ..." chiarendo che "... il modello di motore presentato nel procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 è lo stesso autorizzato con A.I.A. D.D. n. 14/2015 ..."
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con ulteriore nota prot. n. 5399 del 31/07/2020 ha chiesto alla Sezione AIA/RIR della Regione Puglia di voler provvedere, effettuate le valutazioni del caso, a trasmettere riscontro a quanto dichiarato dalla Società istante con la nota pec del 27/07/2020 succitata, al fine di consentire alla Sezione procedente di poter provvedere alle incombenze ad essa spettanti;
- il Servizio AIA/RIR della Regione Puglia, rispettivamente con note prot. n. 9255 del 31/07/2020 (acquisita al prot. n. 5505 del 03/08/2020) e prot. n. 11632 del 05/10/2020 (acquisita al prot. n. 6871 del 05/10/2020), ha comunicato che le D.D. n. 201/2019 e D.D. n. 172/2020, di aggiornamento per modifica dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 14/2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, avevano ad oggetto esclusivamente "... la parte del ciclo produttivo legato al compostaggio aerobico, essendo, su dichiarazione del Gestore, rimasta invariata la parte del ciclo produttivo legata alla digestione anaerobica e alla produzione di energia elettrica, quindi al motore di cogenerazione già autorizzato ..." dalla Provincia di Brindisi. Inoltre con espresso riferimento al modello di cogeneratore dalla verifica della documentazione progettuale, condotta dal succitato Servizio AIA/RIR è emerso che la macchina cogenerativa, "... denominata "ECOMAX 8 BIO®" – nome commerciale del prodotto – e riportata nella "85RGIB7_Rel.Tecnica Cogenerazione" (inviata con nota prot. n. 6327 del 15/09/2020 ed acquisita al prot. n. 11564 del 02/10/2020), corrisponde per caratteristiche tecniche, a quanto descritto nell'elaborato "R1_RELAZIONE TECNICA AIA_2020", prodotta a corredo dell'istanza ex art.29-nonies, autorizzata con D.D. n. 179/2020, dove sono riportati i nomi dei singoli componenti (motore Genset di costruzione JENBACHER e post-combustore rigenerativo denominato "CLEAN AIR) della citata macchina ...".

Pertanto si ritiene che il contributo tecnico fornito dal Servizio AIA/RIR della Regione Puglia, relativamente al mantenimento delle caratteristiche tecniche del modello di cogeneratore adottato e conseguentemente al rispetto dei limiti emissivi coerente con quello citato nella D.D. 14/2015 di VIA/AIA della Provincia di Brindisi, dirimente rispetto ai chiarimenti richiesti dal Comune di Erchie.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 10125 del 25/03/2020, con cui comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - questo Comando Marittimo, conferma le proprie favorevoli determinazioni, già espresse con il foglio n. 22331 in data 19/06/2018 di questo Comando Marittimo.

- Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 13195 del 31/08/2018, visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servizi militari o poligoni di tiro, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole all’esecuzione dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile mediante una bonifica da ordigni bellici, per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea prot. n. 25484 del 16/07/2020, con cui esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1° ottobre 2012, n.177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile mediante una bonifica da ordigni bellici, per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
- ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, prot. n. 0070693 del 28/06/2018, con cui ha comunicato che al fine dell’ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente www.enac.gov.it alla sezione “*Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea*”, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con Enav.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la società Heracle S.r.l. con nota pec del 30/04/2020 (acquisita al prot. n. 3241 del 30/04/2020) ha comunicato di aver provveduto al deposito del progetto definitivo sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione “ISTRUTTORIA – FASE C – PROGETTO DEFINITIVO INTEGRATO/Elenco Progetti Depositati”.

RILEVATO che:

- la Sezione precedente a provveduto alla verifica formale della documentazione depositata dalla quale emergeva che il Proponente aveva provveduto al deposito di tutta la documentazione richiesta dagli Enti nel corso del procedimento inclusa la dichiarazione, asseverata da tecnico abilitato, di non assoggettabilità a verifica preliminare di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea come previsto dal documento “Verifica Preliminare” revisione 2015 pubblicato sul portale www.enac.gov.it ;
- suddetta dichiarazione, con riferimento al tracciato dell’elettrodotta aereo in progetto, riportava testualmente “... che il cavidotto dista dai più vicini aeroporti circa 31 km da quello civile e militare di Grottaglie, circa 36 km da quello militare di Galatina ...”.

Pertanto, considerato che la circolare Rev. Febbraio 2015 dell’ENAC per la verifica preliminare di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea prevede che “... qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi)

un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo ...", si assume la dichiarazione asseverata del tecnico geol. Giuseppe Masillo quale assolvimento alla verifica di sussistenza di interferenze.

- ANAS S.p.A., prot. n. 304923 del 07/06/2018, con cui comunica che, a causa di difficoltà di accesso all'indirizzo web indicato nella stessa missiva, non è stato possibile prendere visione della documentazione progettuale. Per poter esprimere un parere preliminare di massima, occorre pertanto ricevere, quanto meno, una planimetria al fine di poter valutare l'eventuale interessamento delle fase di rispetto della S.S. 7 ter "salentina", prevista dal Codice della Strada.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 29/01/2019 (acquisita al prot. n. 459 del 31/01/2019) ha comunicato di aver provveduto al deposito, fra l'altro, della documentazione richiesta dall'ANAS S.p.A. con la summenzionata nota prot. n. 304923 del 07/06/2018 (acquisita al prot. n. 2589 del 13/06/2018); e ha informato anche che la società ANAS S.p.A., in riscontro alla documentazione trasmessa, richiedeva la modifica del tracciato dell'elettrodotto trasformandolo in cavidotto interrato;
- con ulteriore nota pec del 30/01/2019 (acquisita al prot. n. 518 del 01/02/2019), il Proponente, ha trasmesso il progetto adeguato a quanto richiesto dalla società ANAS S.p.A..

Pertanto, si ritiene assolto a quanto richiesto dall'ANA S.p.A. con la nota acquisita agli atti della prima riunione della Conferenza di Servizi del 03/07/2018.

- AQP S.p.A., nota prot. n. 48015 del 24/07/2020, ha comunicato che con riferimento all'oggetto, vista la documentazione tecnica depositata sul sito istituzionale, l'area in oggetto dell'insediamento non interferisce con opere gestite da Acquedotto Pugliese. Tuttavia, prevedendo il progetto la connessione alla linea MT esistente, si chiedono ulteriori chiarimenti in merito al tracciato del cavidotto di connessione e le modalità di realizzazione.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 22/10/2020 (acquisita al prot. n. 7544 del 22/10/2020) ha trasmesso, per conoscenza alla Sezione procedente, in riscontro alla nota prot. n. 12534 del 16/09/2020 con cui l'Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia chiedeva integrazioni alla documentazione inerente il piano particellare di esproprio, la documentazione richiesta corredata delle necessarie asseverazioni
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, 14688 del 23/10/2020 (acquisita al prot. n. 7592 del 26/10/2020) a valle delle verifiche ad esso competenti ha rilasciato il parere favorevole condizionato alla trasmissione di:
 - redazione di apposita relazione di stima di determinazione delle relative indennità unitarie che, a seguito dell'intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 327/2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07/06/2011, depositata il 10/06/2011, dovranno essere stimate nel rispetto della sentenza medesima;
 - piano particellare catastale di dettaglio, non di sintesi come trasmesso, idoneo a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa, con particolare riguardo alle particelle di cui è previsto l'utilizzo parziale.
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 7791 del 03/11/2020, ha inviato alla Società istante e ai Comuni territorialmente competenti, la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art.

16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni con nota prot. n. 853 del 19/01/2021 (acquisita al prot. n. 570 del 19/01/2020), vista l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Società istante in data 18/01/2021, ha rilasciato parere favorevole "... *relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera ...*"
- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 19/11/2020 (acquisita al prot. n. 8290 del 19/11/2020) ha trasmesso attestazione di avvenuta pubblicazione del summenzionato avviso su due testate giornalistiche di rilievo regionale e nazionale; inoltre con nota pec del 05/11/2020 (acquisita al prot. n. 7866 del 05/11/2020) il Comune di San Pancrazio Salentino comunicava l'avvenuta pubblicazione del medesimo avviso al proprio Albo Pretorio, analogamente il comune di Erchie comunicava l'avvenuta pubblicazione del summenzionato avviso dal 04/11/2020 al 04/12/2020.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Heracle S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 11/08/2017, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla procedura ambientale:
 - la Provincia di Brindisi – Direzione Area 4 – Settore Ecologia con nota prot. n. 1187 del 15/01/2020, ha comunicato il differimento dell'efficacia del provvedimento di VIA/AIA n. 14 del 10/02/2015; e con nota prot. n. 8516 del 20/03/2020, comunica che il progetto in questione è stato valutato già nell'ambito del procedimento di VIA/AIA conclusosi con il procedimento n. 14 del 10/02/2015; ricordava inoltre che tale provvedimento era stato rilasciato alla società Gesteco S.p.A. a cui è subentrata la società Heracle S.r.l. con Provvedimento Dirigenziale n. 28 del 17/03/2016 con le prescrizioni qui riportate, e parte integrale della presente;
 - la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio V.I.A./V.Inc.A. con nota prot. n. 4003 del 20/03/2020, notifica/trasmette Determinazione Dirigenziale n. 98 del 09/03/2020 con la quale ha determinato che gli interventi, come descritti nella documentazione acquisita agli atti del procedimento, facenti parte del presente provvedimento, non debbano essere assoggettati a Verifica di Assoggettabilità a VIA, a VIA, non rientrando nelle categorie di cui ai co. 6 e co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con prescrizioni qui riportate e parte integrante della presente;
 - la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR con nota prot. n. nota prot. n. 9255 del 31/07/2010, ha fatto presente che questo Servizio ha autorizzato due aggiornamenti per modifica dell'autorizzazione di cui alla D.D. n.14/2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, rispettivamente con D.D. n. 201/2019 e con D.D. n. 172/2020, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 18/2012. In entrambe le citate Determine Dirigenziali regionali l'oggetto della modifica ha riguardato esclusivamente la parte del ciclo produttivo legato a compostaggio aerobico, essendo, su dichiarazione del Gestore, rimasta invariata la parte del ciclo produttivo legata alla digestione anaerobica e alla produzione di energia elettrica, quindi al motore di cogenerazione già autorizzato. Pertanto, ai fini AIA, si precisa che per quanto attiene il modello e le specifiche tecniche del motore di cogenerazione e i valori limite di emissione autorizzati bisogna fare riferimento alla D.D. n. 14/2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi con le prescrizioni ivi riportate e parte integrante della presente;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "... *si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non*

motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 616 del 21 gennaio 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Heracle S.r.l. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 25/02/2021 e acquisita al prot. n. 1962 del 25/02/2021 trasmetteva:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi“*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali“* ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 616 del 21/01/2021 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un **impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biogas** da digestore anaerobico, di cui alla D.D. 201/2019 della Regione Puglia – Sezione AIA/RIR, in aggiornamento della D.D. 14/2015 di VIA/AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi, avente potenza elettrica pari a **0,800 MWe** sito nel Comune di Erchie (BR), denominato **Impianto di produzione energia elettrica da Biogas**;
 - delle opere elettriche le quali prevedono che l’impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna

dalla linea MT esistente PALOMBARO (DP30-01262) alimentata dalla C.P. SAN PANCRAZIO SALENTINO da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. (Cod. Id. 142075984). Tale soluzione prevede la costruzione di:

- Connessione in antenna dalla linea MT esistente PALOMBARO, tra i nodi "3-020664 e 2-020664" mediante costruzione di circa 3800 m di cavo aereo Elicord 50mmq e circa 50m di cavo interrato Al 185mmq;
 - Dispositivo di sezionamento da palo;
 - Costruzione di una cabina di consegna
 - Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
 - Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;
 - inoltre per la realizzazione della soluzione prospettata, dovrete presso il punto di consegna realizzare e rendere disponibili le opere civili, secondo le caratteristiche descritte nelle "Soluzioni tecniche convenzionali delle Condizioni contrattuali";
- delle opere ed infrastrutture necessarie al corretto funzionamento dell'impianto;
- in data 25/02/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Heracle S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 02/03/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023649;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0031237 del 27/04/2021;
 - si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Heracle S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento** recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Heracle S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 25/02/2021 dalla società Heracle S.r.l..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 616 del 21/01/2021, con cui si è comunicata l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 616 del 21/01/2021, si provvede al rilascio, alla Società Heracle S.r.l. - con sede legale in Eraclea (VE), alla via Delle Industrie, 45/A – P.IVA 02824100305 e C.F. 02824100305, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un **impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biogas** da digestore anaerobico, di cui alla D.D. 201/2019 della Regione Puglia – Sezione AIA/RIR, in aggiornamento della D.D. 14/2015 di VIA/AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi, avente potenza elettrica pari a **0,800 MWe** sito nel Comune di Erchie (BR), denominato **Impianto di produzione energia elettrica da Biogas**;
- delle opere elettriche le quali prevedono che l’impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT esistente PALOMBARO (DP30-01262) alimentata dalla C.P. SAN PANCRAZIO SALENTINO da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. (Cod. Id. 142075984). Tale soluzione prevede la costruzione di
 - Connessione in antenna dalla linea MT esistente PALOMBARO, tra i nodi “3-020664 e 2-020664” mediante costruzione di circa 3800 m di cavo aereo Elicord 50mmq e circa 50m di cavo interrato Al 185mmq;
 - Dispositivo di sezionamento da palo;
 - Costruzione di una cabina di consegna
 - Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
 - Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;
 - inoltre per la realizzazione della soluzione prospettata, dovrete presso il punto di consegna realizzare e rendere disponibili le opere civili, secondo le caratteristiche descritte nelle “Soluzioni tecniche convenzionali delle Condizioni contrattuali”;
- delle opere ed infrastrutture necessarie al corretto funzionamento dell’impianto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.

29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società Heracle S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo Biogas di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo Biogas, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 616 del 21/01/2021.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva

acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 42 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Erchie (BR);
 - o al Comune di San Pancrazio Salentino (BR);
 - o alla Società Heracle S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente Vicario della Sezione
Giuseppe Pastore**